

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Risarcimento del danno non patrimoniale, adozione di nuove Tabelle: legittimità dell'appello

Definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle tabelle vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, la intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello - a seguito della adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell'importo risarcibile -, legittima l'attore-danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggiore importo risarcitorio attribuito in base ai differenti criteri tabellari sopravvenuti.

La domanda risarcitoria non può ritenersi correttamente soddisfatta - e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione - anche nel caso in cui il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella "vigente" al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l'adozione di nuove Tabelle.

Massime rilevanti

Va ravvisato una mera "emendatio", e non una "mutatio libelli", nel caso in cui il danneggiato che abbia introdotto il giudizio richiedendo in domanda il risarcimento del danno in base alle allora vigenti Tabelle, alla udienza di precisazione delle conclusioni richieda invece che la liquidazione del danno venga disposta tenendo conto dei nuovi criteri tabellari "medio tempore" adottati dall'Ufficio giudiziario, sempre che, evidentemente, attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016).

Le "Tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2016, n. 21245

...omissis...

1. La Corte d'appello rigettando il secondo e terzo motivo di gravame dell'appello principale proposto dalle eredi della vittima del sinistro stradale, ha ritenuto corretta la liquidazione, con criterio equitativo, del danno non patrimoniale subito "jure proprio" dalle superstiti, ed in particolare del danno alla vita dinamico-relazionale determinato dalla perdita del rapporto parentale affidando tale decisione alle seguenti ragioni: il Giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione dei criteri individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, elaborate dal Tribunale Ordinario di Roma per l'anno 2006, utilizzando l'importo base previsto per il danno da morte ed adeguandolo alle circostanze del caso concreto, che - nel caso di specie - avevano comportato una variazione in diminuzione (riduzione peraltro applicata nella misura del 20%, inferiore a quella massima del 30% prevista in Tabella) in considerazione della età matura delle figlie, della mancanza di convivenza con la vittima avendo le predette costituito autonomi nuclei familiari da lungo tempo.

2. Tale statuizione viene impugnata dalle ricorrenti con il primo motivo di ricorso, per vizio di violazione dell'art. 1226 c.c., sull'assunto che, intervenuta - nel periodo intercorso tra la spedizione della causa a sentenza alla udienza di precisazione in primo grado, e comunque tra la pubblicazione della sentenza di prime cure in data 12.7.2006, e la scadenza del termine di impugnazione - la modifica dei criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale, con l'introduzione della innovazione del "sistema punto", ritenuto più adeguatamente rappresentativo della molteplicità delle situazioni considerate e, dunque, maggiormente idoneo a perseguire lo scopo della tendenziale uniformità nella valutazione del danno volta nonché a realizzare una migliore corrispondenza tra la entità del pregiudizio e la commisurazione del ristoro per equivalente, e venuta meno, in considerazione dei nuovi criteri, la previsione di una riduzione dell'importo risarcitorio - stabilito una tantum per il caso di morte, nelle precedenti Tabelle - per assenza di convivenza tra superstiti e vittima, ed inoltre in caso fossero presenti altri conviventi nel nucleo familiare dei superstiti, il Giudice di appello, investito sul punto da apposito motivo di gravame, avrebbe dovuto rideterminare l'importo risarcitorio liquidato dal primo giudice per il danno non patrimoniale, alla stregua dei nuovi criteri tabellari (editi nell'anno 2007), nella specie più favorevoli ai danneggiati, e più aderenti alla effettività del danno risarcibile (nel concreto, secondo quanto riferito dalle ricorrenti, con l'applicazione dei nuovi criteri 2007 le somme da liquidarsi sarebbero ammontate ad Euro 176.000,00 per P.S., ed Euro 168.000,00 per P.P., in luogo della eguale somma di E 99.360,00 riconosciuta a ciascuna figlia con i parametri della Tabella 2006).

3. Il motivo è fondato.

4. Occorre premettere che, in ordine al corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari, a tale scopo essendo funzionale il riferimento da parte dei Giudici a criteri cd. tabellari fondati su parametri valutativi ricavati statisticamente da un campione significativo delle precedenti decisioni giurisdizionali adottate dall'Ufficio giudiziario in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, che ha, inoltre, ritenuto estendibile in via generale il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale; id. Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15/10/2015), aggiungendo inoltre che la errata applicazione dei criteri tabellari - che ridonda sulla corretta applicazione della norma di diritto, di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., che disciplina l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa: Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014 - può pervenire al sindacato di legittimità solo se la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito (cfr. Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016).

4.1 Tanto premesso, la questione di diritto sottoposta all'esame della Corte può così essere sintetizzata: se definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle "Tabelle" (nella specie in uso presso l'Ufficio giudiziario di Roma) "vigenti" al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, la intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello – a seguito della adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell'importo risarcibile –, legittimi l'attore-danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggiore importo risarcitorio attribuito in base ai differenti criteri tabellari sopravvenuti.

5. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa.

5.1 Non essendo ricomprese le "Tabelle" tra le fonti dell'ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati "ab externo" ad integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo del Giudice di merito, non essendo ad esse fatto alcun espresso rinvio dagli artt. 2056 e 1226 c.c., è dunque -, pur dovendo escludersi (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016) che la modifica delle stesse nel corso del giudizio possa operare come "jus superveniens" che il Giudice è obbligato ad applicare anche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more tra la camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10/12/2014), tuttavia occorre considerare - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata - che le Tabelle costituiscono, come è stato rilevato, un utile parametro di verifica della legittimità dell'attività di giudizio, in quanto consentono avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono - di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza della liquidazione equitativa al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l'integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici "standard" (intendendosi tali quegli elementi di valutazione del pregiudizio che sono ritenuti socialmente rilevanti per giungere ad un ristoro del danno - non altrimenti dimostrabile con esatta precisione nel "quantum" - inteso come "giusto" secondo il comune apprezzamento che emerge dal contesto storico-sociale nel quale tali criteri di liquidazione sono chiamati ad operare) correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti lesi, rispetto ai quali una deviazione non motivata appare sintomatica del vizio di legittimità di violazione dell'art. 1226 c.c..

5.2 Ne segue che il Giudice che non si sia attenuto ai criteri tabellari, qualora non fornisca motivata giustificazione di tale scelta in relazione al caso concreto, non assolve all'obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, e che non può essere disatteso in base al semplice rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di prime cure in quanto conforme ai criteri tabellari "vigenti" in primo grado, non venendo in questione, nel caso in esame, la regola "tempus regit actum", ma dovendo invece procedersi all'accertamento di un diritto (al risarcimento del danno) avente titolo in un rapporto giuridico che, finché pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha "ancora" trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione in via equitativa effettuata alla stregua di criteri divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito.

5.3 La domanda risarcitoria non può, quindi, ritenersi correttamente soddisfatta - e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione - tanto nel caso in cui il Giudice di prime cure, liquidando equitativamente il danno, abbia errato nell'impiego dei criteri "interni" alla medesima Tabella ovvero abbia applicato i criteri di una Tabella già divenuti - al tempo della decisione - inidonei a rappresentare un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, in quanto sostituiti da altra Tabella, quanto nel caso in cui il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella "vigente" al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l'adozione di nuove Tabelle.

5.4 Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato una mera "emendatio", e non una "mutatio libelli", nel caso in cui il danneggiato che abbia introdotto il giudizio richiedendo in domanda il risarcimento del danno in base alle allora vigenti Tabelle, alla udienza di precisazione delle conclusioni richieda invece che la liquidazione del danno venga disposta tenendo conto dei nuovi criteri tabellari "medio tempore" adottati dall'Ufficio giudiziario, sempre che, evidentemente, attraverso tale mutamento non si introducano nel

giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016), sulla scorta del principio, che deve essere condiviso, secondo cui se le "Tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012).

5.5 La conformazione della struttura del giudizio di appello che presenta connotati prossimi alla "revisio prioris instantiae", piuttosto che al "novum iudicium", non appare ostativa alla impugnazione della decisione di primo grado cui è sopravvenuta la modifica tabellare (ostacolo ravvisato invece dal precedente Corte Cass. 3^a sez. 25.1.2016 n. 1305), dovendo risolversi il dilemma relativo alla soccombenza o meno del danneggiato - e cioè il dilemma relativo alla sussistenza o meno dell'interesse ex art. 100 c.p.c., che costituisce condizione di ammissibilità della impugnazione rilevabile "ex officio" - alla stregua dello specifico motivo di gravame formulato dal danneggiato: ed infatti se, tecnicamente non può ravvisarsi soccombenza sulla domanda, quando nell'atto di citazione sia stato chiesto al Giudice di liquidare il danno in conformità ai "vigenti" criteri tabellari (ipotesi che presenta evidenti analogie con quella in cui il danneggiante abbia "vincolato" la domanda, e quindi il giudice, alla pronuncia di condanna al risarcimento di uno specifico e puntuale importo risarcitorio: il caso è stato esaminato da Corte Cass. n. 7272/2012 cit.) ed il giudicante, accogliendo la domanda, abbia fatto corretta applicazione di quei criteri (senza che l'attore contesti, quindi, una errata liquidazione), diversamente la condizione di soccombenza deve ravvisarsi le volte in cui, con la domanda introduttiva, il soggetto leso si sia limitato a chiedere - senza ulteriori precisazioni - "integrale" risarcimento del danno ovvero, comunque, abbia richiesto la liquidazione di un importo maggiore di quello in concreto attribuitogli con i vigenti criteri tabellari - dal giudice di prime cure in sentenza.

6. Tanto premesso, risulta che le ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado in punto di errata affermazione del concorso causale della vittima nella produzione dell'evento dannoso, richiedendo in conseguenza la condanna dei convenuti "in solido, alla rifusione integrale di tutti i residui danni patiti ... rideterminando l'ammontare del giusto risarcimento dei danni non patrimoniali" alla stregua dei nuovi criteri tabellari editi nell'anno 2007.

6.1 Sussisteva quindi, nel caso di specie, la condizione di soccombenza legittimante la impugnazione della sentenza di primo grado, venendo nuovamente sottoposta, in via devolutiva, alla Corte d'appello, in quanto strettamente dipendente dall'accertamento negativo del concorso casale della vittima, anche la questione concernente l'esatta (ri)determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: riliquidazione che, in quanto da effettuarsi con criterio equitativo ex artt. 2056 e 1226 c.c., in attuazione del principio volto a garantire al soggetto leso l'integrale ristoro del pregiudizio, doveva essere compiuta dal Giudice di secondo grado alla stregua dei criteri tabellari attualmente vigenti, e non dei criteri - applicati dal primo giudice - ma ormai divenuti inadeguati a realizzare un pieno ristoro del danno, in quanto sostituiti da quelli, sostanzialmente diversi e basati sul sistema-punto, previsti dalle nuove Tabelle 2007 adottate nelle more del giudizio di merito.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al primo motivo, rimanendo assorbito l'esame del secondo motivo (che prospetta analoghi argomenti difensivi sotto il differente profilo del vizio motivazionale), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, alla stregua del principio di diritto enunciato, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, alla stregua del principio di diritto enunciato, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.